

*2006-16+*



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE**  
**DI MILANO**

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |                     |                 |            |
|--------------------------|---------------------|-----------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | <b>DONNO</b>        | <b>MARIO</b>    | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | <b>ASTOLFI</b>      | <b>GABRIELE</b> | Relatore   |
| <input type="checkbox"/> | <b>DI BENEDETTO</b> | <b>MICHELE</b>  | Giudice    |
| <input type="checkbox"/> |                     |                 |            |
| <input type="checkbox"/> |                     |                 |            |
| <input type="checkbox"/> |                     |                 |            |
| <input type="checkbox"/> |                     |                 |            |

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n° 1690/10  
depositato il 03/02/2010

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TMB030200396/2009 I.V.A. 2004  
contro DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA UFFICIO GRANDI CONTRIBUENTI

proposto dal ricorrente:  
**NAVALE ASSICURAZIONI S.P.A.**  
**VIA DELL'UNIONE EUROPEA 3/B 20097 SAN DONATO MILANESE MI**

difeso da:  
**AVV. LIVIA SALVINI E AVV. CHIARA TODINI**  
**VIA GIUSEPPE MAZZINI N. 11 00100 ROMA RM**

SEZIONE 1

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 1690/10

UDENZA DEL

12/04/2011

ore 15:00

SENTENZA

N° **106**

PRONUNCIATA IL:

**12.4.2011**

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

**-7 SET 2011**

Il Segretario

**Ricorso n. 1690/10**

**Oggetto: ricorso avverso avviso di accertamento per IVA anno 2004 emesso da Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Lombardia, Ufficio Grandi Contribuenti, per l'annullamento.**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Alla ricorrente veniva notificato l'avviso di accertamento per le prestazioni di servizi rese o ricevute da parte di altre società di assicurazione per contratti di coassicurazione stipulati. Nella convenzione di delega che regola i rapporti tra le imprese coassicuratrici si conviene normalmente che alla compagnia delegataria siano riconosciuti oltre al rimborso delle spese legali e di consulenza tecnica da questi sostenuta per l'accertamento e la liquidazione di premi, anche un corrispettivo forfetario calcolato sulla base dell'indennizzo corrisposto all'assicurato ed alle spese sostenute. Tale convenzione di delega configura un rapporto di mandato con rappresentanza. L'Ufficio, alla luce anche delle pronunce della Corte di Giustizia C.F. per quanto in oggetto sia da riferirsi al diritto comunitario secondo una interpretazione restrittiva della norma, pertanto deve ritenersi non operante l'art. 10, punti 1) e 9) del D.P.R. 633/1972.

Avverso il predetto accertamento ricorre il contribuente rilevando:

- 1) la illegittimità dei rilievi relativi alla imponibilità in IVA dei servizi ricevuti dalla società relativi ai contratti di coassicurazione. Parte ricorrente illustra i rapporti intercorrenti tra le società di coassicurazione sulla base del contratto tipo con particolare riferimento sulle attività svolte nell'anno in oggetto. Tali prestazioni accessorie rientrano nella esenzione di cui al citato art. 10 nonché nelle previsioni dell'art. 2 dello stesso D.P.R., richiama inoltre le disposizioni comunitarie in base alle quali le operazioni di assicurazione e riassicurazione, comprese le prestazioni di servizio relative a dette operazioni, effettuate da mediatori e dagli intermediari di assicurazione, sono esenti da IVA;
- 2) la erronea determinazione delle sanzioni nella misura che sarebbe derivata da una corretta applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni, tenuto conto delle sanzioni già applicate al periodo di imposta precedente.

Chiede quindi l'annullamento dell'atto impugnato, o, in subordine la rideterminazione delle sanzioni con vittoria di spese di giudizio.

Con atto del 17/03/2010 si costituiva l'Ufficio rilevando la infondatezza delle eccezioni di parte ricorrente in quanto il rapporto di coassicurazione è un rapporto che consente alle varie imprese di assicurazione di ripartire pro quota il rischio da assicurare senza che insorga alcun tipo di responsabilità solidale. Trattasi, in sostanza di assicurare un unico rischio tramite più rapporti assicurativi tra le diverse compagnie e l'assicurato, ma tra le diverse compagnie non potrà parlarsi di rapporto di assicurazione. Rileva inoltre la correttezza delle sanzioni applicate.

L'Ufficio chiede quindi il rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio.

Con memoria del 01/04/2011 parte ricorrente richiama i precedenti giurisprudenziali favorevoli alla contribuente e ad altre società di assicurazione. Nel merito si riporta ai motivi del ricorso insistendo nelle conclusioni conseguenti.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

L'atto impugnato è conseguente ad un processo verbale della Guardia di Finanza di Torino in occasione di una verifica fiscale eseguita nei confronti della Compagnia Reale Mutua di Assicurazioni S.p.A. riguardante i rapporti intercorsi tra Compagnie di assicurazione relativi a contratti di coassicurazione stipulati tra le Compagnie medesime. I verificatori hanno ritenuto che sarebbero stati fornite prestazioni di servizi ritenuti impropriamente esenti da IVA da parte delle Compagnie di assicurazione. Tali servizi, secondo i verificatori dovevano invece essere assoggettati ad IVA.

P.S.

Il contratto di coassicurazione oltre che essere disciplinato dall'art. 1911 c. c. è previsto, secondo norme standard, dalle norme A.N.I.A.

Tale contratto prevede la ripartizione della garanzia assicurativa tra più imprese, per quote di rischio, senza vincolo di solidarietà per le obbligazioni singolarmente assunte dalle Compagnie, stabilisce, inoltre, che una di dette Compagnie assuma la veste di delegataria delle altre coassicuratrici al fine di gestire il rapporto con l'assicurato anche per loro conto, di talché gli atti posti in essere dalla delegataria nei confronti dell'assicurato, in virtù del mandato collettivo con rappresentanza ricevuto, vincola le altre imprese.

La gestione unitaria del rapporto semplifica moltissimo gli adempimenti, ma solo da parte delle compagnie coassicuratrici, in quanto una sola agisce per tutte, ma anche da parte dell'assicurato in quanto ha un unico referente cui rivolgersi.

Orbene, nell'ambito della attività di gestione del contratto è naturalmente compresa la liquidazione dei sinistri, che, come tutti gli adempimenti, viene svolta dalla Società delegataria anche per conto delle altre coassicuratrici e, per tali adempimenti, oltre al rimborso delle spese sostenute, vengono ad essa riconosciuti dei "diritti di liquidazione" corrisposte dalle Imprese deleganti in base a tabelle predeterminate.

Proprio tali diritti sono stati individuati dai verificatori prima dall'Ufficio poi, come compensi da assoggettare ad IVA con aliquota del 20% siccome remunerativi di una prestazione autonoma rispetto al rapporto assicurativo e diversa da quella assicurativa.

La Commissione ritiene che tali prestazioni rientrano tra quelle esenti da IVA di cui all'art. 10, 1° comma, del D.P.R. 633/1972 trattandosi di un mandato relativo alla operazione di assicurazione, a sua volta esente in base al n. 2 della stessa norma.

Non può avere pregio l'eccezione sollevata dall'Ufficio, quella cioè che l'esenzione si riferisce solo alle attività tipiche di assicurazione svolte nei confronti del cliente, e non anche a quelle svolte in esecuzione ad un contratto di coassicurazione a favore delle altre compagnie.

Ciò, innanzi tutto, in quanto il n. 9 del citato art. 10, 1° comma, non fa una distinzione del genere, limitandosi a prevedere soltanto una relazione tra le prestazioni di mandato e le operazioni di assicurazione, e, in secondo luogo, in quanto le prestazioni di cui è caso non sono svolte esclusivamente a favore delle altre Compagnie coassicuratrici per il solo fatto che da esse vengono remunerate, bensì anche a favore dell'assicurato che trae indiscutibile e consistente vantaggio nel trattare con una sola Compagnia anziché con tutte le coassicuratrici.

Per quanto sopra il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento dell'avviso di accertamento impugnato.

In considerazione della particolare complessità della materia trattata, sussistono giustificati motivi per compensare le spese di giudizio.

**P. Q. M.**

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.

Così deciso in Milano il 12804/2011.

**Il Relatore estensore**



**Il Presidente**

